

IL DIRETTORE

Prot. n. 01/2016 - DIR

Spett.le

COMUNE DI CINISI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

P.zza Vittorio Emanuele, 1 - 90045 Cinisi (Pa)

lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

cinisi@sicurezzapostale.it

Palermo, 8 gennaio 2016

Oggetto: Lavori di Ampliamento cimitero comunale - realizzazione opere di urbanizzazione. - Termine ricevimento offerte: 29 gennaio 2016 - Importo complessivo appalto: € 129.704,33
CUP: D37H15001450004 - CIG: 6528691E3C

Con riferimento al bando in oggetto, alcune imprese associate, interessate alla partecipazione alla gara, ci segnalano alcune anomalie che ci sembra opportuno sottoporre alla vostra attenzione.

Nell'intestazione del Bando di Gara, ed alla SEZIONE I dello stesso, viene indicata la Asmael Consortile S.C. a r. l. come Centrale di Committenza ed, in conseguenza di ciò, al punto 3.2.5. del Disciplinare di Gara viene richiesto alle imprese concorrenti un Atto unilaterale d'obbligo nel quale *"la ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma Asmecom, nella misura dell'1,5% dell'importo aggiudicato"*. Inoltre, tale obbligazione viene, addirittura, considerata *"elemento essenziale dell'offerta"*, ed il citato Atto unilaterale d'obbligo costituisce *"garanzia della validità dell'offerta"*.

In relazione a ciò si ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 32 del 30 aprile 2015 avente per oggetto *"istruttoria su Asmel Consortile società consortile a.r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti"* ha deliberato che:

- che la società consortile Asmel a r.l. non risponde ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali (le cosiddette centrali di committenza),
- che la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014,
- che la società consortile Asmel a r.l. non è legittimata ad espletare attività di

intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito,

- che sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel.

In ogni caso, il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti, ove si dà facoltà ai Comuni di costituire una centrale di committenza, chiarisce, inequivocabilmente, che ciò può avvenire solo avvalendosi dei propri uffici, per cui nessun costo di eventuali collaborazioni esterne può essere addebitato all'impresa aggiudicataria, né richiesto alle imprese concorrenti.

Per tutto quanto sopra detto, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione, nell'interesse della stessa, ed al fine di evitare i rischi di illegittimità evidenziati dall'ANAC, se non ritenga utile **modificare il bando eliminando qualsiasi riferimento alla centrale di committenza** ed, in ogni caso, **eliminando qualsiasi obbligo, a carico dell'impresa aggiudicatrice, al pagamento** del servizio fornito dalla società consortile Asmel a r.l..

Oltre a tutto questo si fa notare che il Disciplinare di Gara messo a base di gara è una sorta di *disciplinare-tipo* generico, con annesse le note per la sua compilazione e la cui interpretazione sembrerebbe demandata all'impresa concorrente.

A titolo di esempio: al punto a) del CAPO 4 si prescrive che la formulazione dell'offerta "*è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari / sull'importo dei lavori (6) posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a) / lettera b), prima fattispecie (7) del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e)*" e rimanda al concorrente di verificare il contenuto delle note (6) e (7) per sapere se il ribasso è sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori e se deve sopprimere la lettera a) o la lettera b).

Ciò andrebbe corretto perché può ingenerare ambiguità ed è ancor più grave se si pensa che qualcuno viene pagato per la sua compilazione.

Restando in attesa delle Vostre determinazioni, si porgono
Distinti Saluti.

Il Direttore
(ing. Francesco Artale)

